

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che le Commissioni permanenti 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione) e 2<sup>a</sup> (Giustizia), riunite in seduta comune, il 4 aprile 2007, hanno approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Bianco, Brutti Massimo, Bulgarelli, Calderoli, Caruso, Castelli, Centaro, Di Lello Finuoli, D'Onofrio, Formisano, Grassi, Maffioli, Pastore, Rossi Fernando, Rubinato, Salvi, Saporito, Saro, Sinisi, Tibaldi e Villone:*

## Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza

### Art. 1.

*(Introduzione nel codice penale dell'articolo 583-quater)*

1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 583-quater. - *(Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico).* – Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni».

### Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88)*

1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorranco particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, o convoca entro lo stesso termine ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In

difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta».

Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE